

Convenzione sulle prestazioni

tra la

Confederazione Svizzera

rappresentata dal

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Kochergasse 10, CH-3003 Berna

qui di seguito Confederazione

il

Cantone X

(ente responsabile)

rappresentato da

[organismo/i preposto/i interno/i al Cantone], [indirizzo]

il

Cantone Y

(ente responsabile)

rappresentato da

[organismo/i preposto/i interno/i al Cantone], [indirizzo]

qui di seguito Cantone/Cantoni

e l'

[ente regionale Z]

rappresentato da

[organismo preposto], [indirizzo]

qui di seguito ente regionale

concernente il

Programma d'agglomerato MUSTER

2^a generazione 2011/2012

Parte trasporti e insediamento

(titolo esatto in caso di divergenze)

qui di seguito denominato Programma d'agglomerato MUSTER

Le parti convengono quanto segue:

1 Preambolo

- 1.1** Conformemente alla legge sul fondo infrastrutturale (LFIT; RS 725.13), la Confederazione partecipa al finanziamento di misure volte a migliorare le infrastrutture di traffico nelle città e negli agglomerati. Le misure si rifanno a un programma d'agglomerato che coordina lo sviluppo degli insediamenti e dei trasporti e tiene conto dell'ambiente. Questo programma d'agglomerato è stato inoltrato alla Confederazione e successivamente esaminato. Le valutazioni sono contenute nel rapporto d'esame 2014 (cfr. Allegato 2).
- 1.2** La presente convenzione sulle prestazioni disciplina la partecipazione della Confederazione all'attuazione delle misure del programma d'agglomerato MUSTER di 2^a generazione. La partecipazione della Confederazione al programma d'agglomerato MUSTER si rifà al decreto federale del XXX che libera i crediti per il programma Traffico d'agglomerato a partire dal 2015, adottato in base all'esame di tutti i programmi d'agglomerato di 2^a generazione inoltrati nel 2011/2012, comprese le misure secondo la convenzione sulle prestazioni concernente il programma d'agglomerato di 1^a generazione. L'aliquota di contribuzione corrisponde a un tasso del XY % e a un contributo massimo di XX.XX milioni di franchi (livello dei prezzi ottobre 2005, rincaro e IVA esclusi) per le misure cofinanziate dalla Confederazione (lista A di 2^a generazione, cfr. cap. 3.3).
- 1.3** La presente convenzione si basa sull'articolo 24 dell'ordinanza concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (OUMin; RS 725.116.21).
- 1.4** Le disposizioni di cui ai capitoli 4.2 e 5 della presente convenzione si applicano per analogia alle misure della convenzione sulle prestazioni concernente il programma d'agglomerato MUSTER di 1^a generazione. Nell'Allegato 5/6 alla presente convenzione sulle prestazioni sono riportate tutte le misure cofinanziate di 1^a generazione che definitivamente non possono essere realizzate.

2 Parti contraenti e obblighi

2.1 Parti contraenti

- 2.1.1** La competenza del DATEC per la conclusione della presente convenzione si rifà all'articolo 24 capoverso 1 OUMin.
- 2.1.2** La competenza [dell'organismo preposto del Cantone] per la conclusione della presente convenzione si rifà a [base legale cantonale e/o decreto del Consiglio di Stato] (Allegato 3/3a).
La competenza [dell'organismo preposto del Cantone] per la conclusione della presente convenzione si rifà a [base legale cantonale e/o decreto del Consiglio di Stato] (Allegato 3b).
- 2.1.3** La competenza dell'organismo preposto dell'ente regionale per la conclusione della presente convenzione si rifà a [basi legali dell'ente regionale] (Allegato 4).

2.2 Obblighi

- 2.2.1 Conformemente al capitolo 4 della presente convenzione, la Confederazione s'impegna a cofinanziare le misure di cui ai capitoli 3.1, 3.2 e 3.3 della presente convenzione sulle prestazioni. Sono fatte salve le decisioni finanziarie da parte degli organismi federali preposti.
- 2.2.2 Il/i Cantone/i si impegna/no, nell'ambito delle sue/proprie competenze, ad avviare e attuare le misure conformemente ai capitoli 3.1, 3.2 e 3.3 della presente convenzione. Sono fatte salve le decisioni di approvazione dei piani e le decisioni finanziarie da parte degli organismi preposti.
- 2.2.3 Il/i Cantone/i [o l'ente regionale] conferma/no che i Comuni [e gli enti regionali] interessati dalle misure di cui ai capitoli 3.1, 3.2 e 3.3 della presente convenzione si sono impegnati, nel quadro delle proprie competenze, ad avviare e attuare le misure secondo l'Allegato 4/5. Sono fatte salve le decisioni di approvazione dei piani e le decisioni finanziarie da parte degli organismi preposti.
- 2.2.4 Il/i Cantone/i e [l'ente regionale] si impegna/no a controllare, nell'ambito delle sue/proprie competenze, che i diversi organismi del/i Cantone/i e dei Comuni avviino e attuino tutte le misure previste. Il/i Cantone/i deve/devono fare in modo che l'attuazione di tali misure non pregiudichi la convenzione sulle prestazioni.

3 Misure rilevanti del programma d'agglomerato di 2^a generazione¹

Il presente capitolo elenca tutte le misure prese in considerazione oltre alle misure della convenzione sulle prestazioni concernente il programma d'agglomerato di 1^a generazione per la valutazione costi-benefici del programma d'agglomerato di 2^a generazione e ritenute determinanti per la definizione delle aliquote di contribuzione.

3.1 Misure di 2^a generazione non finanziabili tramite il fondo infrastrutturale

Per quanto concerne le misure relative agli insediamenti e ai trasporti (non finanziabili tramite il fondo infrastrutturale) elencate qui di seguito, il/i Cantone/i [e l'ente regionale] sottostà/sottostanno agli obblighi di cui al capitolo 2.2 della presente convenzione:

N. Codice ARE	N. PA	Misura	Ufficio federale competente	Ente coordinatore del Programma d'agglomerato (PA)	Orizzonte temporale (inizio attuazione)
		Insedimento (incl. il paesaggio)			
		Es.: limitare le aree edificate nel piano direttore cantonale	ARE		
		Trasporti			
			ARE		
			ARE		
			ARE		

¹ Con il termine «misura/e» si intendono sempre anche «pacchetti di misure». Con il termine «misura/e parziale/i» («progetti» in caso di misure parallele) si intendono tappe di singole misure oppure singole misure di pacchetti di misure.

N. Codice ARE	N. PA	Misura	Ufficio fede- rale compe- tente	Ente coordi- natore del Programma d'agglomerato (PA)	Orizzonte temporale (inizio at- tuazione)
Prestazioni proprie dell'agglomerato non richieste ai fini del cofinanziamento					

Tabella 3.1

* La Confederazione e il/i Cantone/i prendono atto che questa misura non può essere realizzata. ** La Confederazione e i Cantoni prendono atto che questa misura costituisce un compito permanente. *** La Confederazione prende atto che la misura o parti di essa sono situate nel perimetro UST all'estero o al di fuori del perimetro UST. Un adempimento parziale delle parti corrispondenti di questa misura non comporta conseguenze secondo quanto previsto al capitolo 6 della presente convenzione sulle prestazioni.

La pianificazione e la realizzazione di misure nell'ambito dell'insediamento devono avvenire in conformità con la revisione della legislazione sulla pianificazione del territorio (LPT/OPT) e con i rispettivi piani direttori cantonali.

3.2 Prestazioni proprie, priorità A di 2^a generazione

Per quanto concerne le misure infrastrutturali (non cofinanziate dalla Confederazione) elencate qui di seguito, il/i Cantone/i [e l'ente regionale] sottostà/sottostanno agli obblighi di cui al capitolo 2.2 della presente convenzione.

N. Codice ARE	N. PA	Misura	Costi (mio. fr.) secondo il PA
Ferrovia			
005		Rete celere regionale: nuova fermata	0.00
Sistema tram/strada			
006		Conversione della linea di autobus X in linea tranviaria	0.00
Autobus/strada			
006		Rete capillare dei TP su tracciato proprio 1 ^a parte	0.00
Capacità strada			
007		Circonvallazione	0.00
Traffico lento			
		Attuazione strategia TL lista A (per i dettagli cfr. Allegato 1)	0.00
Riqualificare la sicurezza stradale			
xy		Aumento della sicurezza del traffico	0.00
Nodo intermodale			
xy		Stazione degli autobus / stazione ferroviaria	0.00
Misure di gestione del traffico			
xy		Sistema di informazione sui parcheggi (convogliamento del TMP nei parcheggi multipiano dei centri città)	0.00
Altre			

N. Codice ARE	Misura N. PA	Costi (mio. fr.) secondo il PA
xy		0.00

Tabella 3.2

* La Confederazione e il/i Cantone/i prendono atto che questa misura non può essere realizzata.

3.3 Lista delle misure, priorità A (lista A di 2^a generazione)

In virtù degli articoli 7 LFIT (RS 725.13), 17a-d LUMin (RS 725.116.2) e 24 OUMin (RS 725.116.21), nonché del decreto federale del XXX che libera i crediti per il programma Traffico d'agglomerato a partire dal 2015, la Confederazione assicura il cofinanziamento delle seguenti misure. Per quanto concerne le misure elencate qui di seguito, il/i Cantone/i [e l'ente regionale] sottostà/sottostanno agli obblighi di cui al capitolo 2.2 della presente convenzione.

N. Codice ARE	Misura N. PA	Costi d'investimento [mio. fr.]; livello dei prezzi ottobre 2005, rincaro e IVA esclusi	Contributo Confederazione [mio. fr.]; livello dei prezzi ottobre 2005, rincaro e IVA esclusi; contributi massimi	Ufficio federale competente	Ente responsabile del Programma d'agglomerato (ufficio cantonale)
Ferrovia					
005	Rete celere regionale: nuove fermate	0.00	0.00	UFT	
Sistema tram/strada					
006	Conversione della linea di autobus X in linea tranviaria	0.00	0.00	UFT	
Autobus/strada					
006	Rete capillare dei TP su tracciato proprio 1 ^a parte	0.00	0.00	UFT	
Capacità strada					
007	Circonvallazione	0.00	0.00	USTRA	
Traffico lento					
	Nuovo ponte	0.00	0.00	USTRA	
	Attuazione strategia TL lista A (per i dettagli cfr. Allegato 1)	0.00	0.00		
Riqualificare la sicurezza stradale					
xy	Aumento della sicurezza del traffico	0.00	0.00	USTRA	
Nodo intermodale					
xy	Stazione degli autobus / stazione	0.00	0.00	USTRA	

N.	Misura	Costi d'investimento [mio. fr.]; livello dei prezzi ottobre 2005, rincaro e IVA esclusi	Contributo Confederazione [mio. fr.]; livello dei prezzi ottobre 2005, rincaro e IVA esclusi; contributi massimi	Ufficio federale competente	Ente responsabile del Programma d'agglomerato (ufficio cantonale)
Codice ARE	N. PA				
	ferroviaria				
	Misure di gestione del traffico				
xy	Sistema di informazione sui parcheggi (convogliamento del TMP nei parcheggi multipiano dei centri città)	0.00	0.00	USTRA	
	Totale	0.00	0.00		

Tabella 3.3

* La Confederazione e il/i Cantone/i prendono atto che questa misura non può essere realizzata.

** Misure a impatto ambientale rilevante che devono essere sottoposte all'UFAM in occasione del deposito pubblico dei progetti.

Il/i Cantone/i XXX conferma/no che tutte le misure rilevanti, secondo il rapporto d'esame, per il piano direttore del presente capitolo hanno lo stato di coordinamento "dato acquisito" nel piano direttore cantonale approvato.

3.4 Lista delle misure, priorità B (lista B di 2^a generazione)

La lista seguente presenta l'orientamento dei lavori futuri. Il/i Cantone/i, l'ente regionale o la Confederazione devono giustificare, nell'ambito della revisione e dell'esame dei programmi di 3^a generazione e in vista della valutazione del programma d'agglomerato, le ragioni che hanno portato all'esclusione o alla modifica di una misura di priorità B. La lista non presuppone una garanzia di finanziamento da parte della Confederazione e non comporta alcun obbligo del/dei Cantone/i [e dell'ente regionale]. In particolare, al momento della firma della presente convenzione, il futuro cofinanziamento delle misure non è garantito né dal fondo infrastrutturale né da un altro strumento di finanziamento della Confederazione.

N.	Misura	Costi d'investimento [mio. fr.]; livello dei prezzi ottobre 2005; rincaro e IVA esclusi	Osservazioni della Confederazione al momento del rapporto d'esame
Codice ARE	N. PA		
	Ferrovia		
	Sistema tram/strada		
	Autobus/strada		

N.	Misura	Costi d'investimento [mio. fr.]; livello dei prezzi ottobre 2005; rincaro e IVA esclusi	Osservazioni della Confederazione al momento del rapporto d'esame
Codice ARE	N. PA		
	Capacità strada		
	Traffico lento		
	Riqualificare la sicurezza stradale		
	Nodo intermodale		
	Misure di gestione del traffico		

Tabella 3.4

3.5 Misure (co)finanziabili mediante altri mezzi finanziari della Confederazione

Nel rapporto d'esame (cfr. cap. 5.3) sono elencate le misure che non possono essere cofinanziate tramite il fondo infrastrutturale, bensì mediante altri mezzi finanziari della Confederazione. Il rapporto d'esame costituisce il risultato della valutazione in un'ottica pianificatoria globale, fatti salvi i pareri, le decisioni, le procedure di approvazione e le decisioni sul finanziamento da parte degli Uffici federali competenti.

4 Finanziamento delle misure della lista A di 2^a generazione (cap. 3.3)

4.1 Contributo

- 4.1.1 Il finanziamento delle misure della lista A di 2^a generazione viene assicurato congiuntamente da Confederazione, Cantone/i e, se del caso, altri partner (ente regionale, Comuni, enti esteri), secondo la lista delle misure, priorità A (cap. 3.3).
- 4.1.2 La prevista partecipazione finanziaria da parte della Confederazione di XX.XX milioni di franchi (livello dei prezzi ottobre 2005, rincaro e IVA esclusi, cfr. cap. 1.2) a favore del programma d'agglomerato MUSTER di 2^a generazione è da considerarsi un contributo massimo che non può essere superato (art. 2 cpv. 1 e 2 del decreto federale del XXX che libera i crediti per il programma Traffico d'agglomerato a partire dal 2015).
- 4.1.3 L'aliquota di contribuzione (cap. 1.2) per un programma d'agglomerato vale anche per le relative misure cofinanziate (cap. 3.3 e art. 2 cpv. 2 del decreto federale del XXX che libera i crediti per il programma Traffico d'agglomerato a partire dal 2015).
- 4.1.4 La Confederazione cofinanzia le singole misure fino al contributo massimo (più IVA e rincaro) conformemente alla lista A (cap. 3.3). L'ulteriore finanziamento delle misure spetta al/ai Cantone/i e, se del caso, ad altri partner (ente regionale, Comuni, enti esteri).
- 4.1.5 Se i costi per l'attuazione di una misura sono minori rispetto a quanto preventivato, la Confederazione versa soltanto la quota percentuale degli effettivi costi computabili.
- 4.1.6 Sono cofinanziati soltanto i costi computabili e comprovabili secondo le disposizioni legali (LUMin; OUMin).

4.2 Accordi sul finanziamento

- 4.2.1 Quando una misura o una misura parziale della lista A è pronta per la realizzazione, e ha un finanziamento garantito, è conforme al programma d'agglomerato MUSTER e alle condizioni previste per la procedura d'esame da parte della Confederazione e le eventuali modifiche essenziali sono approvate dall'ARE, di regola entro 4 mesi dall'inoltro del dossier completo l'Ufficio federale competente (cap. 3.3) conclude con il Cantone responsabile della misura un accordo sul finanziamento basato sulla presente convenzione².
- 4.2.2 Nell'ambito del trasporto ferroviario, l'Ufficio federale competente può concludere un accordo sul finanziamento anche per le misure per le quali il finanziamento è garantito, ma che non sono ancora del tutto pronte per la realizzazione (almeno una misura parziale o un progetto). Inoltre l'impresa di trasporto diventa parte contraente (art. 17b cpv. 1 e 3 LUMin).
- 4.2.3 Su richiesta dell'ente responsabile, per concludere accordi sul finanziamento l'Ufficio federale competente può suddividere i pacchetti di misure o singole misure in misure

² Nell'ambito di una misura, mediante attribuzione di un codice ARE, possono essere stipulati uno o più accordi sul finanziamento in base alla suddivisione in misure parziali.

parziali, sempre che l'attuazione della misura parziale prevista per la conclusione di un accordo sul finanziamento, da sola, risulti sensata nell'ottica dell'effetto auspicato. Per ogni accordo sul finanziamento concluso devono essere indicate le misure parziali non ancora realizzate e la corrispondente quota di mezzi federali prevista dal presente accordo deve rimanere a disposizione come riserva.

4.3 Inizio dei lavori

- 4.3.1 I lavori relativi alle misure o alle misure parziali del programma d'agglomerato di 2^a generazione cofinanziate dalla Confederazione possono essere avviati, fatto salvo il capitolo 4.3.2, solo dopo la firma del corrispondente accordo sul finanziamento.
- 4.3.2 Prima della firma dell'accordo sul finanziamento, l'Ufficio federale competente può autorizzare un inizio anticipato dei lavori su richiesta dell'ente responsabile se l'attesa della conclusione dell'accordo sul finanziamento potrebbe comportare gravi inconvenienti. La richiesta dev'essere esaminata in tempi brevi. Nessun contributo federale è concesso per la misura in questione se i lavori sono iniziati in anticipo, senza l'autorizzazione dell'Ufficio federale competente (art. 26 LSu; RS 616.1).
- 4.3.3 In linea di massima l'inizio dei lavori relativi alle misure e alle misure parziali della lista A di 2^a generazione (cap. 3.3) è fissato entro quattro anni dalla firma della convenzione sulle prestazioni. I capitoli 4.3.1 e 6.2.1 fissano termini precisi. Lo scadenziario delle singole misure e delle misure parziali deve consentire di ottenere tempestivamente gli effetti auspicati (cfr. anche cap. 6.3). In particolare, l'avvio e l'attuazione delle misure cofinanziate devono essere armonizzati con quelli delle misure non oggetto di cofinanziamento.

4.4 Modalità di versamento

- 4.4.1 Dopo la firma della convenzione sulle prestazioni e dell'accordo sul finanziamento relativo alla misura o alla misura parziale, la Confederazione versa i mezzi finanziari necessari su domanda del Cantone responsabile della misura o della misura parziale oppure delle imprese di trasporto, secondo il capitolo 4.4.5 e fatti salvi i capitoli 4.4.2, 4.4.3 e 6.2.1-6.2.3, nell'ambito dei contributi federali concordati conformemente al capitolo 3.3.
- 4.4.2 I versamenti dei contributi federali avvengono con riserva di approvazione dei rispettivi crediti di preventivo da parte del Parlamento e delle modifiche nell'ambito del diritto federale.
- 4.4.3 I contributi federali vengono versati solo per le prestazioni effettivamente fornite nel quadro dell'avanzamento dei lavori. La richiesta di versamento, corredata dalla documentazione comprovante i costi, deve essere indirizzata all'Ufficio federale competente della misura conformemente al capitolo 3.3.
- 4.4.4 In caso di insufficiente liquidità si applica l'articolo 24a OUMin. Per l'inizio dei lavori valgono le disposizioni di cui al capitolo 4.3.
- 4.4.5 I contributi per le infrastrutture ferroviarie riguardanti il traffico d'agglomerato sono versati alle imprese di trasporto (imprese ferroviarie) mediante gli strumenti di finanziamento secondo la legislazione sulle ferrovie.

5 Controllo dell'attuazione, controllo degli effetti e controlling (controllo delle scadenze, dei costi e finanziario)

5.1 Controllo dell'attuazione

Il/Il Cantone/i [e l'ente regionale] garantisce/garantiscono che, ogni quattro anni, sia presentato all'ARE un rapporto sullo stato di attuazione delle misure concordate nella presente convenzione, secondo i requisiti dell'allegato 7. La Confederazione valuterà in particolare secondo quale scadenziario sono state realizzate le misure e quali misure sono state attuate.

5.2 Controllo degli effetti

La Confederazione svolge un controllo periodico degli effetti del programma d'agglomerato. Tale controllo mette a confronto, sulla base di indicatori, lo sviluppo preventivato con lo sviluppo effettivo. L'ARE fissa gli indicatori per il controllo degli effetti e consulta gli enti e gli Uffici federali interessati. Il/Il Cantone/i [e l'ente regionale] mette/mettono a disposizione della Confederazione le informazioni necessarie per svolgere il controllo degli effetti.

5.3 Controlling

- 5.3.1 Il controlling della Confederazione riguarda le misure oggetto di cofinanziamento (cap. 3.3) per le quali è stato sottoscritto un accordo sul finanziamento e comprende il controlling delle scadenze, dei costi e finanziario.
- 5.3.2 Nel settore della circolazione stradale e del traffico lento, il controlling delle misure e delle misure parziali è disciplinato nelle relative Direttive dell'USTRA.
- 5.3.3 Nel settore della circolazione ferroviaria, il controlling delle misure e delle misure parziali (progetti) è disciplinato nella Direttiva dell'UFT sul controlling, Programmi d'agglomerato.

5.4 Controlli a campione

Il servizio competente della Confederazione può effettuare in qualsiasi momento, previo preavviso, controlli a campione. Il/Il Cantone/i [e l'ente regionale] mette/mettono a disposizione la documentazione necessaria e autorizza/no la Confederazione a consultare tutti i documenti e gli incarti rilevanti.

6 Adempimento, inadempimento e adempimento parziale della convenzione sulle prestazioni

6.1 Adempimento della convenzione

- 6.1.1 La convenzione è adempiuta se le misure di cui ai capitoli 3.1 (orizzonte temporale A), 3.2 e 3.3 sono attuate conformemente al programma d'agglomerato MUSTER e al rapporto d'esame della Confederazione, se le disposizioni della presente convenzione e del relativo accordo sul finanziamento sono soddisfatte e se la Confederazione ha versato i contributi conformemente ai capitoli 3.3. e 4 (incl. il rimborso di eventuali prefinanziamenti).
- 6.1.2 Per modifiche essenziali di misure conformemente al capitolo 3.1 con orizzonte temporale A, e di misure conformemente al capitolo 3.3, è necessaria l'autorizzazione scritta da parte dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE). Per modifiche essenziali di misure conformemente al capitolo 3.2 è necessaria l'autorizzazione scritta da parte dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), qualora la modifica dipendesse da una misura oggetto di cofinanziamento. Sono considerate essenziali le modifiche che possono avere ripercussioni tangibili sugli effetti della misura. L'autorizzazione è rilasciata se la misura modificata lascia supporre effetti comparabili o migliori, oppure se è dimostrato in quale altro modo viene compensata una perdita di effetto. L'autorizzazione va rilasciata al più presto, su richiesta dell'ente responsabile, di regola entro 30 giorni dall'inoltro del dossier completo.
- 6.1.3 È considerata una modifica anche la sostituzione di misure parziali di un pacchetto di misure.
- 6.1.4 La modifica di misure intervenute dopo la firma dell'accordo sul finanziamento è disciplinata nell'accordo stesso. L'autorizzazione di modifiche essenziali (ai sensi del capitolo 6.1.2) da parte dell'Ufficio federale competente può avvenire solo previa intesa con l'ARE.

6.2 Adempimento parziale o mancato adempimento della convenzione

- 6.2.1 Se singole misure³ cofinanziate non possono essere realizzate entro il 2027, il diritto al relativo aiuto finanziario decade. Il diritto decade altresì se il Cantone comunica per iscritto alla Confederazione che si rinuncia definitivamente all'avvio o all'attuazione di una misura. I contributi federali già versati devono essere restituiti. Sono fatte salve le conseguenze giuridiche di cui ai capitoli 6.2.3-6.2.5.
- 6.2.2 Se una misura viene attuata solo parzialmente o modificata senza l'autorizzazione scritta della Confederazione, quest'ultima, qualora si supponga che gli effetti della misura in questione siano effettivamente minori rispetto a quelli attesi nell'ambito dell'esame, può ridurre il contributo per essa riservato oppure, qualora si supponga che gli effetti siano notevolmente minori, rifiutare interamente il corrispondente contributo riservato, come pure esigere la restituzione dei contributi già versati. Sono fatte salve le conseguenze giuridiche di cui ai capitoli 6.2.3-6.2.5.
- 6.2.3 Se nell'ambito di un controllo dell'attuazione o di un controllo a campione dovesse emergere che una misura, una misura parziale o un gruppo di misure non sono stati avviati e attuati o lo sono stati in modo insufficiente, la Confederazione può sospendere la conclusione di nuovi accordi sul finanziamento delle misure correlate con quelle non realizzate. Nel caso in cui una misura non avviata né attuata oppure avviata e attuata in modo insufficiente abbia notevoli ripercussioni sull'attuazione del piano globale del programma d'agglomerato e sui suoi effetti, la Confederazione può sospendere la conclusione di nuovi accordi sul finanziamento di misure e misure parziali. La sospensione è revocata non appena la lacuna in sede di attuazione è colmata o se il diritto all'aiuto finanziario decade per motivi di tempo o in seguito a rinuncia (cfr. capitolo 6.2.1).
- 6.2.4 I mezzi finanziari previsti per le misure di cui al capitolo 3.3, che non sono stati rivendicati in base ai capitoli 6.2.1-6.2.2, rimangono nel fondo infrastrutturale. Saranno messi a disposizione di tutti gli agglomerati per le misure delle prossime generazioni del programma Traffico d'agglomerato e non possono essere utilizzati dal/dai Cantone/i (e dagli enti regionali) per cofinanziare la realizzazione di altre misure della stessa generazione. Fanno eccezione le misure parziali che, nell'ambito dello stesso pacchetto di misure, possono essere sostituite da nuove misure parziali con effetti paragonabili.
- 6.2.5 In subordine si applicano le disposizioni della legge sui sussidi (art. 28 ss. LSu).

6.3 Considerazione dello stato di attuazione delle misure nell'ambito della valutazione del programma d'agglomerato di generazioni successive

Lo stato di attuazione delle misure e gli effetti del programma d'agglomerato (cap. 5.1 e 5.2) saranno presi in considerazione nell'ambito della valutazione delle generazioni successive del programma d'agglomerato.

7 Modifica della convenzione sulle prestazioni

³ Con il termine «misura/e» si intendono sempre anche «pacchetti di misure». Con il termine «misura/e parziale/i» («progetti» in caso di misure parallele) si intendono tappe di singole misure oppure singole misure di pacchetti di misure.

7.1 Modifica ordinaria della convenzione sulle prestazioni

- 7.1.1 La presente convenzione sulle prestazioni concernente il programma d'agglomerato MUSTER di 2^a generazione viene di regola esaminata ogni quattro anni e se del caso modificata. Ciò avviene per quanto possibile nel quadro della conclusione di convenzioni sulle prestazioni concernenti progetti d'agglomerato di generazioni successive.
- 7.1.2 Se gli enti responsabili del programma d'agglomerato non inoltrano un programma rielaborato, rinunciano ai contributi federali per la tappa di finanziamento successiva. Sono fatti salvi i diritti al finanziamento delle misure di cui ai capitoli 3.3 e 6.2.3.

7.2 Modifica straordinaria della convenzione sulle prestazioni

- 7.2.1 Le parti s'impegnano a informarsi reciprocamente su eventuali modifiche delle condizioni generali caratterizzate da ripercussioni che non possono essere trattate nel quadro di una modifica ordinaria.
- 7.2.2 Una modifica straordinaria della convenzione sulle prestazioni presuppone una domanda scritta, accompagnata da una giustificazione, inviata all'altra parte ed è possibile soltanto su base consensuale. È fatta salva la clausola *rebus sic stantibus*.

8 Clausola di salvaguardia

Se una disposizione della presente convenzione sulle prestazioni risulta completamente o parzialmente inefficace, la validità giuridica complessiva della convenzione non viene intaccata; l'obiettivo auspicato dalla disposizione in questione deve essere raggiunto nel limite del possibile.

9 Diritto applicabile e rimedi giuridici

- 9.1 Sono valide segnatamente le disposizioni della legge sul fondo infrastrutturale (LFIT; RS 725.13), della legge federale e dell'ordinanza concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin; RS 725.116.2 / OUMin; RS 725.116.21) e in subordine della legge sui sussidi (LSu; RS 616.1).
- 9.2 La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale (art. 35 cpv. 1 LSu).

10 Entrata in vigore della convenzione sulle prestazioni

La convenzione entra in vigore al momento della firma delle parti.

11 Ordine di importanza

I seguenti documenti sono parte integrante della presente convenzione; in caso di controversia, vale il seguente ordine di importanza:

1. Testo della presente convenzione

2. Lista delle misure per l'attuazione della strategia TL (cap. 3.3); Allegato 1
3. Rapporto d'esame della Confederazione del 26.02.2014, compreso l'Allegato 3 con adeguamenti successivi al 26.02.2014; Allegato 2
4. Convenzione sulle prestazioni di 1^a generazione del XXX, compreso l'Allegato 5/6 della presente convenzione sulle prestazioni della 2^a generazione
5. Programma d'agglomerato MUSTER, Parte trasporti e insediamento, 2011/2012
6. Istruzioni per l'esame e il cofinanziamento dei programmi d'agglomerato di 2^a generazione del 14 dicembre 2010
7. Direttive USTRA relative alle misure di circolazione stradale e traffico lento (in tedesco)
8. Direttiva dell'UFT sul controlling, Programmi d'agglomerato

La presente convenzione è redatta in xy versioni originali. Ogni parte ne riceve una.

Berna,

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Capo del Dipartimento, Doris Leuthard

Luogo,

[Organismo competente che fa le veci del Cantone, cfr. cap. 2]

[Persona autorizzata a firmare]

Luogo,

[Organismo che fa le veci dell'ente regionale, cfr. cap. 2]

[Persona autorizzata a firmare]

Destinatari: Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, Cantone/i, associazione...

Allegati:

- Allegato 1: Lista delle misure per l'attuazione della strategia TL (n. 3.3)
- Allegato 2: Rapporto d'esame della Confederazione del 26.02.2014, compreso l'Allegato 3 con adeguamenti successivi al 26.02.2014
- Allegato 3: Decreto/i del Consiglio di Stato (Cantone X 3a, Cantone Y 3b, ...)
- Allegato 4: Base/i legale/i concernente/i la competenza dell'organo dell'ente regionale preposto alla stipula dell'accordo. Testo concreto (Statuti del XY)
- Allegato 4/5: Conferma concernente l'avvio e l'attuazione delle misure (incl. decisioni e decreti, accordi e/o rinvii ai piani direttori regionali e/o cantonali vincolanti per i Comuni e/o gli enti regionali)
- Allegato 5/6: Lista delle misure cofinanziate di 1^a generazione della convenzione sulle prestazioni che definitivamente non possono essere realizzate entro il 2027 (CP 1a gen., cap. 3.3)
- Allegato 7: Istruzioni per l'esame e il cofinanziamento dei programmi d'agglomerato di 3a generazione, capitolo 6.3

Allegato 1 Lista di misure nel benchmark Traffico lento

Priorità A

N.		Misure/pacchetti di misure	Costi d'investimento [mio. fr.]; livello dei prezzi ottobre 2005; rincaro e IVA esclusi*	Contributo federale [mio. fr.]; livello dei prezzi ottobre 2005; rincaro e IVA esclusi; contributi massimi*
Codice ARE	N. PA			
008		Completamento di una rete di percorsi pedonali e ciclistici 1ª parte	0.00	0.00
Totale			26.89	10.75
4021.139		Strategia TL_Lista A	26.89	10.75

Tabella A1.1 (Vi può essere una differenza tra il totale dei costi e la strategia TL lista A. Tale differenza si spiega con gli arrotondamenti effettuati; fanno stato i contributi della strategia TL lista A. ** La Confederazione e il/i Cantone/i prendono atto che questa misura non può essere realizzata. *** Misure a impatto ambientale rilevante che devono essere sottoposte all'UFAM in occasione del deposito pubblico dei progetti.

Nessuna riduzione in funzione del benchmark (cfr. metodo nel rapporto esplicativo)

OPPURE

I costi TL sono ridotti come segue:

Riduzione TL_Lista A: CHF x.xx mio.*

Riduzione TL_Lista B: CHF x.xx mio.*

Riduzione complessiva in funzione del benchmark di: CHF x.xx mio.*

TL_Lista A	A
------------	---

La riduzione dei costi avviene proporzionalmente al totale dei costi della strategia TL liste A e B.

Per modificare le misure valgono le disposizioni di cui ai capitoli 6.1.2 e 6.1.3.

Priorità B

N.		Misure/pacchetti di misure
Codice ARE	N. PA	
008		Completamento di una rete di percorsi pedonali e ciclistici 1a parte

Tabella A1.2